



REGOLAMENTO PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE CA'ROMANINO

Premessa

Con il presente regolamento il Consiglio di Amministrazione disciplina le modalità di ottenimento della qualifica di Partecipante, in applicazione dell'art. 11 dello Statuto.

Il CdA si riserva sin d'ora di integrare il regolamento con l'avvio delle attività e l'aumento dei Partecipanti, soprattutto con riferimento alla previsione di cui all'art. 11, pt. 2.

“ARTICOLO 11

PARTECIPANTI

11.1 *Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima o ne sostengono progetti specifici mediante versamenti di denaro ovvero con servizi o attività, anche professionali, o con l'attribuzione di beni materiali, immateriali o in natura e anche in altre forme, purché ciò avvenga secondo le misure e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 2.*

11.2 *Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.*

11.3 *I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.*

11.4 *La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e, nel caso di attribuzioni di beni, per un periodo pari al loro valore suddiviso per annualità.*

11.5 *I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.*

11.6 *I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento”.*

Art. 1

1.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividono le finalità e gli obiettivi della Fondazione e si impegnano espressamente a rispettare le norme dello Statuto e del presente regolamento.

1.2 I Partecipanti hanno titolo a partecipare con diritto di voto alle assemblee e a prendere parte alle attività della Fondazione ad essi riservate.

1.3 La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma scritta, compilando la scheda allegata al presente regolamento (all. 1).

Art. 2

2.1 Per ottenere la qualifica di Partecipanti è necessario contribuire alla vita della Fondazione mediante versamenti di denaro, di altri beni materiali o immateriali, ovvero proponendo progetti o prendendo attivamente parte a progetti in essere con servizi o attività.

2.2 Sono così determinate le quote annuali dei versamenti in denaro:

- Euro 80 per le persone fisiche;
- Euro 500 per le persone giuridiche.

2.3 I versamenti di beni materiali o immateriali saranno valutati dal CdA conformemente all'art. 11.4 dello Statuto.

2.4 Le proposte di nuovi progetti o la propria disponibilità a collaborare attivamente a quelli già in essere con servizi o attività, che devono intendersi *pro bono* salvo specifiche pattuizioni, dovranno essere spiegati in fase di presentazione della domanda, con indicazione delle macro-tematiche di interesse indicate all'art. 3.2 dello Statuto.

2.5 Il CdA può motivatamente assegnare la qualifica di Partecipanti a soggetti esentati dal versamento della quota annuale.

Art. 3

3.1 Le domande sono approvate o respinte con delibera inappellabile del CdA, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

3.2 Il versamento della quota annuale non dà automatico diritto ad ottenere la qualifica di Partecipanti, che è comunque riservata a coloro che hanno dimostrato particolare interesse ad aderire alle finalità e agli scopi della Fondazione.

3.3 La qualifica di Partecipanti è riferita all'anno solare ed è rinnovabile senza limite alcuno, mediante il pagamento della quota annuale o il prosieguo dell'attività già intrapresa.

3.4 La presentazione delle domande ed il loro rinnovo dovrà essere effettuato entro il 1° marzo di ciascun anno, in difetto saranno sospesi per giorni 30 i diritti connessi alla qualifica, per poi decadere (in sede di prima applicazione delle norme, per l'anno 2023 detto termine è rinviato al 30 aprile).

3.5 Possono essere accettate domande anche successive a tale data.

3.6 L'ammissione viene comunicata dal CdA entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4

4.1 Con decisione inappellabile del CdA, adottata a maggioranza dei suoi membri, i Partecipanti possono essere esclusi da tale qualifica per gravi motivi tali da nuocere o impedire il proseguo dell'attività della Fondazione.

4.2 L'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota di adesione.

Il Presidente della Fondazione

